

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1153

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PALOMBI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1994

Norme per limitare il fenomeno della prostituzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno della prostituzione nel nostro Paese è ormai una vera e propria piaga sociale, un male che si diffonde sempre più con offese e disagi sia alla morale collettiva sia alla convivenza civile. Tutto ciò accade nonostante sia attualmente in vigore una legislazione molto severa, a cominciare dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (la famosa «legge Merlin»), che portò ad abolire ogni regolamentazione pubblica della prostituzione ed introdusse misure di lotta allo sfruttamento della prostituzione. Tali misure e, più in generale, il complesso delle pene nei confronti di chi esercita o sfrutta a vario titolo tale comportamento, sono state via via col tempo sempre più inasprite con l'obiettivo dichiarato di limitare il fenomeno e di tutelare la morale e la vita civile. A questo proposito, a titolo esemplificativo, si ricordano la legge 24 novembre 1981, n. 689, che eleva le multe per i trasgressori della «legge Merlin» escludendo forme di depenalizzazione; la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che all'articolo 36 inasprisce le pene per chi commette i predetti reati nei confronti di una persona handicappata, ovvero nei confronti di tossicodipendenti; la legge 22 dicembre 1975, n. 685, successivamente integrata dalla legge 26 giugno 1990, n. 162.

Ma il fenomeno esiste, si diffonde sempre di più anche perchè su di esso si riversano i tanti cittadini extracomunitari che giungono in Italia da vari continenti - Africa, America latina, Paesi dell'Europa orientale - spinti dal miraggio di trovare un miglioramento delle loro condizioni di vita, essendo l'Italia uno fra i Paesi più industrializzati del mondo, ovvero perchè spinti a vario titolo da delinquenti organizzatori di questo tipo di traffico.

Con il diffondersi del fenomeno - che peraltro è un sintomo allarmante anche del

degrado morale della popolazione italiana - si diffondono anche il disagio e le proteste dei cittadini che chiedono con sempre maggiore frequenza interventi «forti» da parte dell'autorità pubblica e spesso anche il ripristino della situazione di regolamentazione statale del fenomeno che esisteva prima della «legge Merlin». Diversi sondaggi condotti dai giornali segnalano che l'opinione pubblica mostra una propensione crescente alla riapertura delle cosiddette «case chiuse»; si moltiplicano le proposte per riaprire le schedature delle prostitute obbligandole ad un *test* anti-AIDS per ragioni sanitarie, ovvero per tassare quello che risulta essere un giro finanziario «in nero» di grande rilievo; si invoca una nuova legge sull'immigrazione con misure più restrittive di quelle attuali e provvedimenti per l'espulsione immediata di tanti immigrati.

Con il presente disegno di legge si intende contribuire ad un ridimensionamento del fenomeno della prostituzione intervenendo, potremmo dire in termini economici, «sulla domanda», dando forza di legge generale ad alcuni interventi che, presi a livello di pubblica sicurezza e di polizia comunale, hanno dimostrato una loro particolare efficacia. Si tratta, ad esempio, di rafforzare quelle misure per cui si sono colpiti i frequentatori di soggetti dediti alla prostituzione, ad esempio, con il sequestro dell'auto ed altre misure, con la complessiva novità che si cerca di colpire, appunto, non tanto gli sfruttatori del fenomeno, quanto i frequentatori.

Con tali provvedimenti si persegue lo scopo di far scomparire il fenomeno dalla pubblica via e di eliminare, di conseguenza, i disagi all'ordine pubblico, le contravvenzioni al quieto vivere, il degrado ambientale, nonchè il pericolo sanitario, poichè spesso i

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

luoghi frequentati da soggetti dediti alla prostituzione e dai loro clienti sono situati nei centri abitati, nei piazzali di fabbriche, scuole, nelle pubbliche vie e piazze.

Il disegno di legge afferma che i frequentatori di soggetti dediti alla prostituzione colti in flagrante nella pubblica via sono passibili di sanzioni penali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 527 del codice penale, chiunque è colto in flagrante a commettere atti osceni in luogo pubblico con soggetti dediti alla prostituzione che risultino tali da una dichiarazione esplicita di uno di tali soggetti ovvero da indagini della polizia giudiziaria o delle autorità di pubblica sicurezza è punito con la multa da lire 500 mila a lire 1 milione.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a bordo di un automezzo ne è disposto il sequestro ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore dieci giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.